

Management Consulting

***Work for equity, uno strumento
di remunerazione per le start-up
e le PMI innovative***
Parte seconda



Management Consulting nasce da una convinzione forte all'interno di Borgogna | The House of Mind: è indispensabile essere veloci ad anticipare i cambiamenti e comunque ad adattarsi ad essi. La nostra inesauribile capacità di apprendere ci permette di essere sempre competitivi e all'avanguardia.



Nel proseguire l'analisi del *work for equity* valutiamo adesso insieme quali sono i possibili **benefici fiscali** previsti dalla normativa per i **collaboratori esterni**. Le prestazioni possono essere remunerate con strumenti finanziari, esenti da imposte dirette. A tal proposito l'**art. 27, comma 4 del D.L. 179/2012** prevede che *“le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento”*. L'esenzione, è valida esclusivamente per un periodo di 4 anni dalla data di costituzione della società.

Possiamo quindi affermare che **l'attribuzione di azioni, quote o strumenti finanziari ai fini del work for equity è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore, né al momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio, né al momento della effettiva emissione di tali azioni. Non sono altresì previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli e strumenti finanziari attribuiti nel work for equity da parte dei beneficiari.**



BORGOGNA
MANAGEMENT CONSULTING



Se si dovessero conseguire **plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso** queste verranno, come normalmente avviene, **assoggettate a tassazione** al momento della **cessione in capo al soggetto venditore**.

Nel caso sia dovuta, è prevista l'**applicazione dell'IVA** sulla prestazione, quindi in questi casi il soggetto **prestatore del servizio** sarà comunque tenuto ad **emettere una fattura**. Inoltre, il valore imponibile è soggetto a **rilevanza ai fini contributivi**.

A rendere indubbiamente interessante il **work for equity** ci sono i **numerosi vantaggi** previsti sia per le **start-up e le PMI innovative** che per i **lavoratori autonomi** che prestano la loro collaborazione.



Per la **start-up** lo strumento si traduce in un **minor costo**.

Dal punto di vista del lavoratore, sebbene questo si accoli una parziale **condivisione del rischio di impresa**, c'è una **maggiore stabilità** (si ottiene un contratto di lavoro) e **coinvolgimento** (alle quote/azioni corrispondono diritti di voto e di controllo). Inoltre, in caso di **successo dell'attività della start-up** le **prospettive di guadagno**, rispetto ad un inquadramento da dipendente, potrebbero essere **molto più elevate**. L'insieme di questi elementi dovrebbe favorire la costituzione di un team di lavoro fortemente orientato e determinato a perseguire gli stessi **obiettivi**.

Possiamo, tutto sommato, così sintetizzare i **principali vantaggi**:

- a) Le **start-up** possono usufruire delle prestazioni lavorative di cui necessitano, indispensabili per avviare l'attività, **emettendo strumenti finanziari**, invece di effettuare **pagamenti in denaro**;
- b) I **lavoratori e i professionisti** possono **acquisire strumenti finanziari**, a fronte della prestazione resa, incrementando così la loro **partecipazione nell'azienda** senza dover computare gli stessi ai fini fiscali, nel calcolo del **reddito complessivo**.